

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

atto n. 2020/6

Seduta del 25/05/2020, ore 18.00

Presenti:

Raffaele Favalli, Presidente

Stefano Begotti, Consigliere e Vice Presidente

Marco Pagliarini, Consigliere

Iacopo Rebecchi, Consigliere

Assenti giustificati: Gaia Cimolino, Consigliere

Assiste il Direttore Claudio Cerioli che, ai sensi dell'art. 5 c. 5 dello Statuto, funge da segretario verbalizzante

Oggetto: Proroga ex CE 1370/2007 del contratto di servizio per il t.p.l. urbano e di area urbana di Mantova - Nuove considerazioni alla luce dei provvedimenti governativi emessi in relazione all'emergenza sanitaria e alle iniziative per le aree ad alto inquinamento – Adempimenti conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione

PREMESSO che:

- ai sensi della L.R. n. 6/2012, art. 60, c. 7 l'Agenzia é subentrata nella titolarità di tutti i contratti di servizio stipulati dagli enti locali regolatori di servizi urbani ed interurbani nel bacino interprovinciale di Cremona e Mantova, prima della costituzione dell'Agenzia stessa;
- i contratti in parola hanno rispettivamente scadenza:
 - il 31 marzo 2020 il contratto per il t.p.l. interurbano di Mantova;
 - il 31 maggio 2020 il contratto per il t.p.l. di area urbana di Mantova;
 - il 30 giugno 2021 il contratto per il t.p.l. urbano e interurbano di Cremona;
- con istanze in data 3/11/2019 e 12/11/2019, registrate rispettivamente al prot. n. 2019/1346 e n. 2019/1347 i Gestori dei servizi di t.p.l. del territorio cremonese e mantovano hanno presentato richieste di proroga in senso stretto dei tre contratti in essere, ai sensi dell'art. 4, punto 4) del Regolamento CE n. 1370/2007, proponendo - a fronte di una proroga quadriennale - incrementi della qualità dei servizi, con nuovi investimenti e miglorie per i territori;

RICHIAMATA la propria deliberazione 6/3/2020 n. 2020/4, con la quale ha adottato, quale proposta all'Assemblea in merito alla continuità dei contratti di servizio attivi nel bacino, la soluzione della proroga ex art. 4, punto 4) del Regolamento CE n. 1370/2007, dando atto che la proroga é finalizzata alla successiva effettuazione della gara per il terzo affidamento dei servizi stessi in un quadro di maggiori certezze normative e di risorse e conseguentemente di minori rischi per l'Agenzia;

FATTO PRESENTE che:

- l'Assemblea degli Enti tenutasi il 26/3/2020, con atto n. 2020/1, ha approvato ai sensi dell'art. 7 comma 2 punto e) del vigente Statuto la proroga del contratto di servizio interurbano di Mantova ex art. 4, punto 4) del Regolamento CE n. 1370/2007 (proroga in senso stretto),
- Nelle settimane successive le condizioni esterne sono notevolmente cambiate: con DPCM attuativo é stata approvata l'assegnazione definitiva delle risorse di cui all'art. 3 del DPCM 17/04/2019 per il rinnovo del parco mezzi e delle stazioni di rifornimento per veicoli ecologici nelle aree ad alto inquinamento di particolato PM10 e biossido di azoto;
- di tale finanziamento beneficiano sia il Comune di Mantova che il Comune di Cremona, con la possibilità di cofinanziare, fino all'80%, parte della spesa per investimenti programmati dai rispettivi Gestori del t.p.l. con la proroga richiesta;
- con D.L. 19/5/2020 n. 34, nel quadro delle provvidenze straordinarie legate all'emergenza sanitaria in atto, il Governo ha previsto la facoltà per i gestori di non acquistare più veicoli elettrici o a carburante alternativo ma un maggior numero di mezzi tradizionali a gasolio e abolito fino al 31/12/2021 l'obbligo di cofinanziamento del gestore;

- tali nuove condizioni incidono profondamente sulla proposta formulata lo scorso novembre, in assenza di emergenze, da parte dei gestori e anzi vi confliggono. E' stato avviato quindi un complesso confronto con i gestori, in particolare per Mantova, che è in scadenza, ma anche per Cremona, per ottenere la conferma degli impegni presi in chiave ambientale e di rinnovo della flotta, sia per altre migliorie;

RILEVATO che in particolare per Mantova, a seguito di diversi confronti fra le parti interessate si è potuto raggiungere un accordo contenuto in una bozza di protocollo d'intesa da sottoporre ai rispettivi organi degli Enti;

RICORDATO che l'art. 7 comma 2 punto e) dello Statuto prevede che l'approvazione delle modalità di affidamento del servizio e delle procedure di vigilanza e controllo spetta all'Assemblea e che ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. d) spetta al Consiglio l'adozione di proposte relative agli atti di competenza dell'Assemblea;

VISTI:

- la bozza di protocollo d'intesa predisposta dagli uffici e in corso di valutazione da parte degli Enti coinvolti;
- l'atto di indirizzo 26/3/2020n. 70 con il quale la Giunta del Comune di Mantova ha espresso il proprio parere favorevole alla proroga negoziata del contratto di servizio ex art. 4, punto 4) del Regolamento CE n. 1370/2007 subordinandola al rispetto delle migliorie proposte dal gestore;

RICONOSCIUTA la opportunità di esprimere all'Assemblea il proprio parere favorevole in merito al protocollo suddetto, affinché costituisca parte integrante e sostanziale dell'atto di proroga da assumere entro il 31/5/2020;

CONFERMATA come congrua la possibilità di proroga per un periodo di quattro anni, in rapporto agli investimenti previsti dal Gestore;

VISTI:

- l'art. 7 comma 2 punto e) dello Statuto in ordine alla competenza dell'Assemblea in merito alla decisione in oggetto;
- i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi dal Direttore sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;
- il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- con voti favorevoli ed unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1. di confermare all'Assemblea degli Enti convocata per il 28/5/2020 l'adozione dell'atto favorevole alla proroga ex art. 4, punto 4) del Regolamento CE n. 1370/2007, proroga in senso stretto o negoziata e di cui alla propria deliberazione 2020/4 del 6/3/2020, ribadendo che la proroga è finalizzata alla successiva effettuazione della gara per il terzo affidamento dei servizi stessi, in un quadro di maggiori certezze normative e di risorse e conseguentemente di minori rischi per l'Agenzia;
2. di approvare il protocollo d'intesa fra gli Enti, integrativo della proposta di impegni cui vincolare la proroga, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare mandato al Presidente e al Direttore di procedere con le variazioni di lieve entità al protocollo che dovessero rendersi necessarie nelle more della discussione e valutazione da parte degli Enti sottoscrittori;
4. di confermare in ogni altra sua parte la propria deliberazione 2020/4 del 6/3/2020;
5. di trasmettere il presente atto all'Assemblea per l'assunzione degli atti di sua competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Claudio Cerioli

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA

F.to Raffaele Favalli

**Allegato alla deliberazione
2020/6 del 25/5/2020**

Protocollo d'intesa

Proroga in senso stretto ex art. 4 punto 4 Regolamento CE 1370/2007

**Contratto di servizio per il trasporto pubblico urbano e di area urbana di Mantova
Rep. 30437 in data 5/07/2012**

e adempimenti connessi

4[^] bozza

tra

il Comune di Mantova , rappresentato da (di seguito Comune)

e

l'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Cremona e Mantova, rappresentata da
(di seguito Agenzia)

e

APAM Esercizio S.p.A., rappresentata da (di seguito Gestore)

e

ASTer S.r.l., rappresentata da (di seguito Aster)

PREMESSO che

- Il 31 maggio 2020 viene a scadere il contratto di servizio per il trasporto pubblico locale urbano e di area urbana sottoscritto fra il Comune di Mantova e APAM Esercizio S.p.A. rep. 40437 in data 5/07/2012, prorogato con determinazione 27/05/2016 n. 2016/8 dall'Agenzia, subentrata nella gestione del contratto stesso dal 1° gennaio 2016, in attuazione della l.r. n. 6/2012;
- con istanza in data 12/11/2019 acquisita al protocollo dell'Agenzia al n. 2019/1346 il Gestore ha richiesto ad Agenzia di poter definire una proroga in senso stretto ai sensi dell'art. 4 punto 4 del Regolamento CE n. 1370/2007 e con ciò proponendo migliorie di servizio per il territorio e nuovi significativi investimenti, sia per l'acquisto di autobus e strutture di rifornimento per l'utilizzo di carburanti ecologici, sia per le dotazioni di bordo e per nuovi sistemi tariffari;
- copia dell'istanza e della relativa documentazione è stata trasmessa, con nota prot. n. 2019/1384 del 25/11/2019, agli Enti aderenti all'Agenzia, ivi compreso il Comune di Mantova, per l'espressione di un indirizzo in merito;
- con successiva nota prot. n. 2020/143 del 6/2/2020 agli Enti è stato anche trasmesso il parere pro-veritate dello studio legale ZBGM di Mantova in materia di compatibilità della proroga di contratti di servizio TPL con la normativa nazionale e comunitaria in essere;
- il Comune di Mantova ha espresso in merito alla proroga il proprio parere favorevole con specifico atto di indirizzo della Giunta 23/03/2020 n. 70;
- il Comune di Mantova è risultato successivamente assegnatario delle risorse previste dal DPCM 17/4/2019 a favore dei comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato PM10 e biossido di azoto;
- le somme a disposizione del Comune di Mantova (che può eventualmente impiegarle con apposita Convenzione con l'Agenzia, la quale comunque deve recepire gli investimenti negli impegni contrattuali) per il periodo di proroga richiesto dal Gestore sono pari a: 932.393,28 € per il 2019, e 1.172.555,18 € per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Il 50% delle risorse del primo triennio (pari a 1.638.751,82 €) può essere destinato alle infrastrutture e agli impianti per il rinnovo sostenibile dei parchi autobus;
- ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto interministeriale attuativo del DPCM 17/04/2019 Per l'utilizzo delle risorse in questione è necessario predisporre uno specifico programma, compilando apposita scheda tecnica elaborata dalla DG Sistemi di trasporto ad impianti fissi e il TPL del MIT entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della stessa;
- in relazione all'emergenza sanitaria per il COVID-19 il Governo, nel proprio decreto legge 19/05/2020 n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio" – art. 200 comma n. 7), per favorire lo sviluppo degli investimenti e il

perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile ha previsto di non applicare fino al 31/12/2024 le disposizioni che prevedono il cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi, nonché per tutte le risorse attribuite con stanziamento di competenza sino al 31/06/2021 di quelle relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa al gasolio;

- la conferma degli impegni ambientali da parte del Gestore così come proposti nella richiesta di proroga risulta essere per la città di Mantova elemento di rilevante importanza, e fra gli obiettivi di maggiore impegno e attenzione per l'Amministrazione nei prossimi anni;
- l'assunzione da parte dello Stato, di maggiori quote di finanziamento a proprio carico nell'acquisto di autobus ecologici e infrastrutture connesse avvantaggia il Gestore nella copertura degli investimenti consentendo di rivedere il piano pluriennale degli investimenti e di definire concordemente nuovi obiettivi di miglioramento da attuare sempre nel quadriennio della proroga stessa, ove accordata dall'Agenzia;
- la vicenda, pur nella sua complessità, ha formato oggetto di discussione fra le parti in appositi incontri, fino all'ipotesi di massima definita nell'incontro in videoconferenza del 30/04/2020, alla presenza del Sindaco di Mantova, delle cui risultanze il presente protocollo costituisce opportuna declinazione;
- l'argomento della proroga del contratto in parola è all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Enti aderenti all'Agenzia fissata per il giorno 28/05/2020;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra identificate

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo

Oggetto del presente Accordo è la definizione degli impegni reciproci fra le parti sottoscriventi, in dipendenza della possibile proroga del contratto di servizio per l'affidamento del trasporto pubblico urbano e di area urbana di Mantova a decorrere dal 1° giugno 2020 e fino a tutto il 31 maggio 2024, e ciò in relazione alle modifiche normative e dei canali di finanziamento intervenuti successivamente alla istanza di proroga formulata dal gestore.

Art. 2 – Impegni del Gestore APAM Esercizio S.p.A. in relazione alla proroga ove accordata

APAM Esercizio S.p.A. conferma tutti gli impegni assunti con la propria proposta del 12/11/2019 ed in particolare quelli relativi al rinnovo della flotta, da effettuarsi sempre con autobus con alimentazione alternativa a metano indipendentemente dalla facoltà concessa dall'art. 200, comma 7, del D.L. 19/05/2020 n. 34 c.d. "Decreto Rilancio".

Fra i veicoli oggetto di nuovo acquisto si intendono aggiunti anche cinque minibus a metano inizialmente previsti con contributo a carico del Comune di Mantova. Per l'acquisto dei nuovi veicoli alimentati a metano e di cui al piano di rinnovo allegato alla proposta più volte citata, il Gestore impegnerà i fondi di cui al decreto attuativo del DPCM 17/04/2019 per le città capoluogo "ad alto inquinamento" che saranno resi disponibili al Comune di Mantova.

In relazione alle previsioni del PUMS del Comune di Mantova, durante la proroga verrà istituito e perfezionato il servizio di trasporto pubblico giornaliero "a navetta", per il collegamento fra i parcheggi scambiatori di Campo Canoa e Montelungo con il centro città di Mantova, con le modalità nel frattempo sperimentate nei primi due mesi del 2020. Il servizio, che sostituisce, integrando alcune tratte oggi non servite, ed estende il programma d'esercizio del Montelungo da trisettimanale a giornaliero, unifica gli attuali servizi di trasporto dai suddetti parcheggi, oggi eserciti separatamente da due diversi soggetti.

Le modalità di effettuazione ed il costo del servizio della navetta parcheggi sono confermati come da proposta del 12/11/2019. La riattivazione della navetta è prevista per la fine di agosto 2020 e sarà definita una volta conclusa la fase di emergenza sanitaria in atto e in dipendenza anche della ripresa dell'afflusso

turistico in città. Il servizio potrà essere rimodulato, sulla base -come detto - della sperimentazione effettuata, introducendo variazioni di frequenza del servizio nelle varie ore della giornata in dipendenza dell'effettiva domanda.

Viene altresì confermato il progetto di modifica della rete urbana nell'area di Porto Mantovano, la cui sperimentazione è prevista nella proposta 13/11/2019 e che potrà avere decorrenza, d'intesa fra le parti, dopo il 31/12/2021 e comunque conclusa la fase di emergenza sanitaria, intesa come ripristino delle condizioni di portata dei mezzi e di affluenza dell'utenza alle condizioni pre-COVID-19.

Previo accordo con il Gestore potrà essere attivato nel periodo di proroga, un potenziamento sperimentale del servizio serale di t.p.l. (a pagamento per gli utenti, che potranno utilizzare i normali titoli di viaggio) nella città di Mantova, le cui modalità verranno definite di comune accordo tra quest'ultimo e l'Amministrazione comunale in un momento successivo a quello della sottoscrizione del presente contratto, sulla base delle effettive esigenze e necessità che verranno a manifestarsi, salvo approvazione da parte dell'Agenzia del nuovo servizio così progettato. Al termine del periodo sperimentale, Comune, Agenzia e Gestore si impegnano a valutare l'andamento del servizio e l'effettivo utilizzo per deliberarne l'eventuale prosecuzione.

Per quanto concerne i suddetti servizi sperimentali di nuova introduzione (modifica servizio di Porto Mantovano e potenziamento servizio serale), il Gestore si impegna a richiedere per l'implementazione degli stessi rimborsi forfettari, individuati sulla base dei propri costi marginali. Nel caso in cui dette sperimentazioni dovessero avere esito positivo, e tali servizi venissero successivamente trasformati in esercizio ordinario, la remunerazione degli stessi dovrà essere ricompresa, a tutti gli effetti, nel contratto di servizio prorogato.

Art. 3 – Impegni di ASTer S.r.l.

Secondo quanto previsto da accordi precedenti, a partire dal 2021 e per tutta la durata residua del contratto di servizio ASTER conferma l'impegno a finanziare con un contributo di pari importo l'esercizio della navetta Campo Canoa-centro città-Montelungo, il cui corrispettivo è forfettariamente stabilito in € 350.000,00 annui. In conformità con quanto stabilito dall'art. 92, comma 4-bis, del DL 17/03/2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia", previsione aggiunta con la legge di conversione 24/04/2020 n. 27), per l'anno 2020 tale corrispettivo ed il corrispondente contributo di ASTer sono rimodulati in € 204.000,00, essendo rapportati ai periodi di effettivo esercizio autorizzato, ovvero dal 01/01 al 31/03/2020 e dal 31/08 al 31/12/2020, sempre subordinatamente alla effettiva concessione della proroga quadriennale richiesta.

Art. 4 – Impegni del Comune di Mantova

Il Comune di Mantova, si impegna a definire con l'Agenzia modalità per accedere rapidamente ai finanziamenti previsti dal DPCM 17/04/2019, che saranno trasferiti ad APAM in ragione dell'avanzamento dei piani di investimento proposti e attuati a partire dalla data del 17/04/2019. Fra le modalità da definire è compresa la convenzione prevista dall'art. 3, comma 1-bis, del DPCM attuativo per consentire una organica ed efficace gestione delle politiche di rinnovo del materiale rotabile.

Il Comune di Mantova si impegna altresì a fornire ad ASTer, ove necessario, un eventuale sostegno finanziario, in aggiunta a quanto già previsto nel piano industriale della stessa, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al precedente art. 4 e nel limite di 150.000,00 €/anno.

Art. 5 – Impegni dell'Agenzia

Agenzia si impegna a subordinare al pieno rispetto del presente accordo l'eventuale proroga concessa al Gestore per il contratto di servizio in fase di scadenza, confermando quindi in toto gli impegni ambientali e gli obiettivi di miglioramento stabiliti in attuazione del PUMS. Si impegna altresì a definire con il Comune di Mantova gli accordi necessari per l'attuazione del DPCM 17/04/2019.

Nel corso di vigenza del presente accordo, qualora le parti decidano di stabilizzare eventuali servizi sperimentali il cui costo sia stato pattuito forfettariamente in fase di start-up, l'Agenzia si impegna a favorirne la convergenza verso le condizioni economiche previste dal contratto di servizio per i servizi ordinari, purché sempre con oneri a carico del soggetto richiedente. La presente disposizione non si applica al servizio navetta Campo canoa-centro città-Montelungo.

Per il Comune di Mantova

Per Apam esercizio S.p.A.

Per ASTER S.r.l.

Per Agenzia TPL